



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Sezione Civile – Procedure Concorsuali

R.G. P.U. 51/2023

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. ALESSANDRO PETRONZI,

letta la istanza di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 67 e ss. ccii, formulato da **Cinquepalmi Gregorio Pietro**, C.F.CNQGRR73H26A662M, nato a Bari (TO), il 26.06.1973, rappresentato e difeso dall'Avv. Manuela Bertolino;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal debitore, nella sua versione definitiva di cui all'integrazione depositata in data 8.08.2023, prevede la messa a disposizione dei creditori, a fronte di un ammontare complessivo della esposizione debitoria di oltre 160 mila (di cui euro 8.357,26 prededucibili, euro 105 mila circa di rango privilegiato ipotecario, euro 11.000,00 circa al rango privilegiato, e per la differenza al chirografo):

- 1) del ricavato dalla vendita di un immobile di proprietà del debitore sito in Torino (via Fidia n. 13 , identificato al NCEU al Foglio 1229 P art. 99 , s ub . 14 , C at. A3), già oggetto di procedura esecutiva immobiliare presso il Tribunale di Torino (r.g.e. 469/2021) ora sospesa, in forza di offerta di acquisto proveniente da un terzo del valore di euro 62.500,

superiore al valore di stima (62 mila euro) quantificato in seno alla procedura esecutiva;

- 2) della somma di euro 7 mila, a titolo di finanza esterna, messa a disposizione da un parente entro 90 giorni dalla omologa;
- 3) nonché infine della somma di euro 100,00 al mese per 60 mesi, tratte dallo stipendio percepito dal debitore (per complessivi euro 6.000,00).

Tali somme risultano idonee al soddisfacimento:

- integrale delle prededuzioni (per compenso dell'OCC stimato in euro 6.361,76, dell'imposto di registro di euro 200,00 ed infine del compenso spettante al legale del debitore, cui viene riconosciuto, ex art. 6 CCII, l'importo pari al 75% del dovuto, vale a dire euro 1.795,50 su complessivi euro 2.394,00);
- di un importo poco superiore al 50% del creditore ipotecario, cui è destinata la somma di euro 4.246,28 pari al 75% delle spese ex art. 2770 c.c. sostenute per la parallela procedura esecutiva r.g.e. 469/2021, nonché la somma di euro 54.142,74 ricavata dalla vendita dell'immobile su cui grava la ipoteca, al netto delle prededuzioni di legge;
- del 70% dei creditori privilegiati ex art. 2778 (18 e 19°) Agenzia Entrate, Agenzia delle Entrate Riscossione ed Inps, nonché del 65% per gli ulteriori creditori privilegiati (pag. 5 relazione OCC integrativa);
- con esclusione, infine, per incapacienza, di alcun soddisfacimento ai creditori chirografari.

Il debitore, che risulta titolare, oltre che dell'immobile garantito di ipoteca, anche del diritto di proprietà in quota di 2/9 su un immobile adibito a magazzino nel comune di Noicattaro (BA), del valore complessivo, stante le precarie condizioni di manutenzione, di circa 41.000,00, percepisce altresì un reddito da lavoro dipendente di circa 1.500 euro mensili, reddito appena sufficiente a soddisfare le esigenze di vita del debitore (e del nucleo familiare composto da convivente anche essa in condizioni di sovraindebitamento), quantificato ragionevolmente in circa 1.400,00 al mese.

Le cause del sovraindebitamento risultano esogene e riconducibili alla perdita del reddito in capo al ricorrente nonché alle ulteriori vicissitudini familiari di cui si dà atto sia nell'originario ricorso introduttivo che nella relazione dell'OCC, tenuto conto di una situazione reddituale modesta, appena sufficiente al soddisfacimento dei bisogni di vita primari.

Non risultano atti in frode ai creditori o le altre condizioni ostative di cui all'art. 69 ccii.

Nessuno dei creditori ha formulato osservazioni alla proposta, come da ultimo modificata, che tiene conto, recependole, delle osservazioni formulate da Agenzia Entrate s.p.a. alla prima bozza di piano (cfr. osservazioni depositate 11.07.2023).

Sussiste altresì il requisito della meritevolezza, atteso che, come sopra evidenziato, risulta piuttosto evidente, anche alla luce dell'attestazione dell'OCC, che la causa del sovraindebitamento derivi essenzialmente dalla contrazione della capacità reddituale del nucleo familiare del ricorrente.

Non emerge peraltro uno sproporzionato ed abnorme accesso al credito, atteso che la esposizione debitoria accumulata nei confronti delle finanziarie risulta compatibile con la situazione reddituale del ricorrente.

Di palmare evidenza è poi lo stato di sovra-indebitamento, tenuto conto che, a fronte di entrate per euro 1.500 mensili (derivanti unicamente dal proprio reddito da lavoro), il debitore ha uscite che assorbono pressochè interamente le entrate; sicchè esse risultano del tutto inidonee a mantenere un equilibrio finanziario.

Sussiste infine il requisito di cui all'art. 67 comma IV ccii, in relazione alla convenienza per i creditori rispetto alla alternativa liquidatoria atteso che il piano prevede la messa a disposizione del creditore ipotecario dell'intero ricavato dalla vendita dell'immobile già oggetto di procedura esecutiva, per il quale un terzo offerente ha proposto irrevocabilmente l'acquisto al prezzo di stima (62.500,00) come quantificato in seno alla procedura esecutiva, nonché il soddisfacimento degli altri creditori di rango privilegiato, secondo le

percentuali di graduazione, compatibili col principio di par condicio creditorum, indicate nella integrazione del piano dell'8.08.2023, rispetto alla quale nessun creditore ha formulato osservazioni, attraverso la messa a disposizione della finanza esterna da parte di terzo (euro 7.000,00), altrimenti del tutto indisponibile in caso di alternativa puramente liquidatoria, ed infine con l'accantonamento di una somma di euro 100 per 60 mesi (totali 6 mila euro), ritraibile dalle entrate reddituali del debitore.

Viene esclusa la liquidazione della quota immobiliare di 2/9 sull'immobile in Noicattaro, stante la sua difficile allocabilità commerciale, il cui controvalore (9.100 euro, pari ai 2/9 del valore stimato di euro 41.000,00) risulta ampiamente compensato sia dalla messa a disposizione della finanza esterna (7.000,00 euro) che delle risorse reddituali del debitore (6.000,00 euro).

In merito alla alienazione dell'immobile in Torino (via Fidia n. 13, identificato al NCEU al Foglio 1229 P art. 99, sub. 14, Cat. A3), già oggetto della procedura esecutiva sospesa e della proposta di acquisto da parte del terzo, va nondimeno precisato che l'art. 71 ccii prevede, con disposizione inderogabile, che la allocazione sul mercato debba avvenire, a cura del debitore, tramite l'OCC, per mezzo di procedure competitive, anche per il tramite di soggetti specializzati, sulla base di stime condivise con l'OCC (già acquisite nella specie), che assicurino adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e la partecipazione degli interessati. Ragion per cui sarà onere dell'OCC esperire una procedura competitiva che si attenga a tali principi, al fine di auspicabilmente reperire ulteriori offerenti che possano incrementare la percentuale di soddisfacimento da offrire ai creditori (in primis all'ipotecario) prima di dare seguito alla vendita in favore dell'offerente terzo che ha proposto l'acquisto al prezzo di euro 62.500,00.

Ritenuti conclusivamente sussistenti i presupposti per la omologazione della proposta di accordo di ristrutturazione.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza reietta e disattesa,

visto l'art. 70 ccii;

OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da Cinquepalmi Gregorio Pietro, C.F.CNQGRR73H26A662M, nato a Bari (TO), il 26.06.1973, con l'ausilio dell'OCC dott.ssa Alessandra Anna Morando cui spetta la fase esecutiva del piano secondo le indicazioni ivi previste e le ulteriori disposizioni impartite in parte motiva;

DISPONE che l'OCC proceda ai pagamenti nei confronti dei creditori secondo le modalità e le percentuali indicate nel piano, provvedendo al deposito di relazione semestrale circa lo stato di esecuzione della procedura;

DISPONE la pubblicazione del piano e della presente sentenza nell'apposita area del sito web del Tribunale, entro quarantotto ore dal deposito;

DISPONE che il piano e la presente sentenza vengano comunicati a cura dell'OCC a tutti i creditori;

DICHIARA chiusa la procedura.

Si comunichi.

Ivrea, 18 settembre 2023

Il Giudice

Dott. Alessandro Petronzi